

11668-20

F.N.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

MARIA CRISTINA GIANCOLA	Presidente
MARCO MARULLI	Consigliere
GUIDO MERCOLINO	Consigliere
ANTONIO PIETRO LAMORGESE	Consigliere
GIUSEPPE DE MARZO	Consigliere - Rel.

IMMIGRAZIONE

Ud. 09/01/2020 PU
Cron. *11668*
R.G.N. 13766/2018

SENTENZA

sul ricorso [redacted] proposto da:

[redacted] rappresentato e difeso dall'Avv. [redacted] per procura speciale in calce al ricorso

-ricorrente -

contro

Ministero Dell'interno 80185690585 e Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di [redacted], elettivamente domiciliati in [redacted], presso [redacted], che lo rappresenta e difende
-controricorrente

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 20 ottobre 2017 la Corte d'appello di [redacted] ha respinto l'appello proposto nell'interesse di [redacted]

32
2020

avverso la decisione di primo grado, che aveva rigettato il ricorso avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale.

2. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza della causa di esclusione di cui agli artt. 10, comma 2, lett. b), e 16, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007, per avere lo stesso ricorrente riferito di essere stato condannato all'ergastolo per l'omicidio della fidanzata, ritrovata bruciata nella stalla appartenente alla sua famiglia, senza poi essere in grado di precisare se fosse stata proposta impugnazione e con quale esito.

La Corte territoriale, pur dando atto che il ricorrente aveva riferito di essere ingiustamente stato accusato dell'omicidio dai parenti della ragazza, di fede sciita, che osteggiavano la relazione con lui, al contrario, musulmano sunnita, ha osservato di non avere a disposizione elementi contrari in grado di smentire gli accertamenti del Tribunale pakistano, la cui decisione non poteva escludersi essere, nelle more, divenuta definitiva.

La sentenza impugnata, infine, ha osservato: a) che le sopra indicate ragioni non escludevano teoricamente il riconoscimento della protezione umanitaria, ma che, in realtà, il motivo per il quale il ██████████ ██████████ si trovava sul suolo italiano appariva quello di sfuggire ai parenti della vittima e sottrarsi alla condanna comminata per un reato gravissimo; b) che il timore dell'appellante di essere condannato a morte non aveva fondamento, giacché era stato condannato a venticinque anni di detenzione e non vi era alcuna prova che tale pena potesse essere trasformata in senso peggiorativo.

3. Avverso tale sentenza ██████████ ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi cui hanno resistito con controricorso il Ministero dell'Interno e la Commissione territoriale per il

riconoscimento della protezione internazionale di Milano. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 10, comma 2, lett. b), e 16, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007.

Sottolineato che né la Commissione territoriale competente, né il giudice di primo grado avevano ritenuto la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di esclusione, il ricorrente osserva che la necessaria cautela nella applicazione delle cause di esclusione, da accompagnare ad una completa valutazione delle circostanze del caso di specie, impone di verificare se la sentenza sia divenuta definitiva, all'esito di un giudizio in cui sia stato effettivamente consentito allo straniero l'esercizio del diritto di difesa, tenendo, altresì conto, del divieto di pena di morte previsto dall'art. 27 Cost. e del divieto di subire torture e trattamenti inumani e degradanti. Inoltre, era mancata una completa e attenta valutazione delle circostanze specifiche del caso.

La doglianza è fondata.

In linea generale, in materia di protezione internazionale, il diritto al riconoscimento dello "status" di rifugiato e della protezione sussidiaria non può essere concesso, rispettivamente ai sensi degli artt. 10, comma 2, lett. b), e 16, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007, come modificati dall'art. 1, comma 1, lett. h) e l), n. 1, del d.lgs. n. 18 del 2014, a chi abbia commesso un reato grave al di fuori dal territorio nazionale, anche se con un dichiarato obiettivo politico, così come, per identità di *ratio*, non può essere riconosciuta la protezione per motivi umanitari. Tale causa ostativa, in quanto condizione dell'azione, deve essere accertata alla data della decisione e, involgendo la mancanza dell'elemento costitutivo previsto dalla suddetta legge, può essere



rilevata d'ufficio dal giudice, anche in appello (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27504).


Non è dato cogliere alcuna violazione di legge, pertanto, per il fatto che siffatta causa ostantiva sia stata rilevata dalla Corte distrettuale *ex officio*.

Tuttavia, in tema di protezione internazionale, l'esclusione dello "status" di rifugiato politico e dello "status" di protezione sussidiaria, previste rispettivamente dagli artt. 10, comma 2, lett. b) e 16, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 251 del 2007, richiede l'accertamento dell'avvenuta commissione di reati fuori del territorio italiano, da qualificarsi gravi alla luce del parametro della pena edittale prevista dalla legge italiana per quel medesimo illecito (Cass. 23 ottobre 2017, n. 25073).

L'art. 10, comma 2, lett. b) cit., infatti, al pari dell'art. 16, comma 1, lett. b) citati, pone come criterio valutativo l'esistenza di fondati motivi per ritenere che lo straniero abbia commesso un grave reato.

Ora, da un punto di vista sistematico si osserva che le norme non attribuiscono valore decisivo all'esistenza di una sentenza straniera (anche perché sarebbe singolare l'attribuzione di un valore vincolante ad una decisione giurisdizionale straniera *ex se* e in mancanza di una esplicita deroga ai criteri generali di cui all'art. 64 della l. 31 maggio 1995, n. 218) ma impongono al giudice una valutazione autonoma che si dia carico di affrontare anche le deduzioni del richiedente, dal momento che le cause di esclusione vanno accertate con rigore e a carico dello Stato.

Nel caso di specie, pertanto, il mero rilievo attribuito alla sentenza pakistana senza alcun esame della concreta portata della decisione e una puntuale considerazione delle specifiche circostanze dedotte dal ricorrente quanto al fatto che la prima, da lui stesso prodotta, sarebbe



il frutto di una macchinazione per ragioni religiose ai suoi danni, esprime esattamente un'errata applicazione della norma giuridica, in ragione dell'inesatto metro valutativo adottato.

Anzi può aggiungersi che finisce per fare difetto proprio quel concreto accertamento della persecuzione lamentata dal ricorrente e da lui argomentata anche in relazione all'epilogo giudiziario del quale s'è detto.

2. L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo, proposto ex art. 360, n.3, cod. proc. civ., con il quale si deduce violazione di legge con riferimento all'art. 5, comma 6 e all'art. 19 d.lgs.286/1998 e all'art. 32, comma 3, d. lgs.25/2008, in ordine alla mancata concessione della protezione umanitaria. Il ricorrente lamenta la violazione del principio di *non refoulement* con riferimento all'art. 3 della CEDU, anche in relazione al rischio dell'applicazione della pena di morte e dall'altro lamenta la mancata considerazione della grave situazione di vulnerabilità personale della situazione di buona integrazione lavorativa e sociale del ricorrente.


PQM

Accoglie il primo motivo; dichiara assorbito il secondo; in relazione al disposto accoglimento, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di [REDACTED], in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 09/01/2020


Il Consigliere

Giuseppe De Marzo



Il Presidente

Maria Cristina Giancola



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Civile

Depositato in Cancelleria

Il 16-6-2020

Il Cancelliere
Daniela ANDREA